



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento

Ufficio del Procuratore della Repubblica - dott. Giuseppe AMATO

Ai Signori Sostituti procuratore della Repubblica

Ai Signori Comandanti le Sezioni di polizia giudiziaria

SEDE

Al Signor Dirigente della Procura della Repubblica

SEDE

Al personale amministrativo della Procura della Repubblica

SEDE

E, per conoscenza,

Al Signor Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello

TRENTO

Al Signor Questore

Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri

Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di finanza

TRENTO

Ai Signori Comandanti delle Polizie locali del circondario

LORO SEDI

Oggetto: La nuova disciplina dell'omicidio e delle lesioni stradali [legge 23 marzo 2016 n. 41].
Linee guida e indicazioni operative

L' introduzione dei reati omicidio stradale e di lesioni personali stradali, avvenuta con la legge 23 marzo 2016 n. 41, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016 e in vigore dal 25 marzo 2016, si iscrive nell'ambito di un intervento normativo più complessivo, ispirato ad implementare, nell'ottica di un evidente, accentuato rigorismo, la normativa sanzionatoria prevista, nel codice penale, in tema di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Le modifiche suscitano problemi interpretativi e di coordinamento, ma soprattutto, pongono nuove e delicate problematiche in tema di libertà personale, in ragione del notevole innalzamento del livello delle sanzioni, con effetti soprattutto in tema di arresto in flagranza.

Mi sembra necessario fornire, a prima lettura, le prime indicazioni operative, proprio per la delicatezza della materia, vuoi per l'Ufficio, vuoi per la polizia giudiziaria, chiamata a nuove importanti e delicate scelte discrezionali.

Premessa.- Dal punto di vista sostanziale, per cogliere il portato della innovazione normativa, bisogna partire dal rilievo che il legislatore ha inteso operare attraverso lo "scorporo" dell'omicidio e delle lesioni personali colpose stradali, rispettivamente ora disciplinati negli articoli 589 *bis* e 590 *bis* del Cp, dalla disciplina generale prevista per le altre ipotesi di colpa, che rimangono punite, rispettivamente, dagli articoli 589 e 590 del Cp.

L'omicidio stradale "base".- Il reato di omicidio colposo stradale è ora contemplato dall'articolo 589 *bis* del Cp, che, al comma 1, prevede la condotta "base" di colui che, per colpa, cagioni la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, sanzionandola con la medesima pena edittale già prevista dal comma 2 dell'articolo 589 del Cp [reclusione da due a sette anni].

L'addebito di colpa generica.- La formulazione della norma ["chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale"] presenta qualche dubbio interpretativo, che va sciolto per quanto possibile.

Risulta infatti totalmente dimenticata la colpa generica [imperizia, negligenza, imprudenza] che, pure, in astratto potrebbe caratterizzare l'atteggiamento psicologico del responsabile, spesso unitamente a profili di colpa specifica [appunto integrata dalla violazione di determinate norme sulla disciplina della circolazione stradale].

Si impone allora ricercare una soluzione interpretativa che eviti perplessità applicative in punto di compiutezza della contestazione.

Tale soluzione ci sembra possa essere trovata ritenendo che, nonostante l'infelice formulazione della norma, i profili di colpa generica possano ricomprendersi nel riferimento ampio all'aver il soggetto cagionato la morte "per colpa".

Diversamente opinando, qualora volessero contestarsi anche profili di colpa generica si dovrebbe pervenire alla soluzione, ingiustificatamente penalizzante, di dover contestare, insieme al reato specifico di cui all'articolo 589 *bis* del Cp, anche – in concorso formale ex articolo 81, comma 1,

del Cp - il reato di cui all'articolo 589, comma 1, del Cp, con effetti pregiudizievoli dal punto di vista sanzionatorio¹.

La pena e le conseguenze sanzionatorie.- La pena per l'omicidio stradale "base" è rimasta immutata rispetto alla previgente disciplina contenuta nel comma 2 dell'articolo 589 del Cp [da due a sette anni di reclusione], a sua volta frutto degli interventi aggravatori realizzati, nel tempo, con la legge 21 febbraio 2006 n. 102 e, poi, con la legge 24 luglio 2008 n. 125.

Si tratta di limiti edittali che consentono l'arresto facoltativo in flagranza (articolo 381 del Cpp) e, nella ricorrenza delle altre condizioni di legge (in primo luogo il "fondato pericolo di fuga"), il fermo di indiziato di delitto (articolo 384 del Cpp).

E' altresì consentita l'applicazione della custodia cautelare in carcere (articolo 280, comma 2, del Cpp).

L'aggravante dell'alterazione da abuso di alcool e di droghe.- L'intervento più significativo ha riguardato, peraltro, la disciplina sanzionatoria dei fatti commessi da soggetti sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti.

Il legislatore ha voluto contrastare, con l'elevazione della risposta sanzionatoria, il fenomeno degli incidenti stradali commessi da persone in condizioni psico-fisiche alterate derivanti dall'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti.

Si è così introdotta, nel nuovo comma 2 dell'articolo 589 *bis* del Cp, una nuova circostanza aggravante speciale ad effetto speciale [per la quale è prevista la pena della reclusione da otto a dodici anni] per l'ipotesi in cui l'omicidio "stradale" sia commesso: *a*) da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *c*), del codice della strada, ossia da soggetto nei cui confronti sia stato accertato il superamento del tasso alcolemico di 1,5 g/l; ovvero *b*) da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Si tratta di ipotesi in precedenza già prevista dal comma 3 dell'articolo 589 del Cp, ma qualificata da un livello edittale di pena inferiore [reclusione da tre a dieci anni].

In realtà, la fattispecie incriminatrice non è però immediatamente riprodottrice di quella previgente.

L'aggravante già descritta nel comma 3 dell'articolo 589 era costruita avendo riguardo alla condotta di chi, nella suddetta condizione pregiudicata, cagionava la morte di una persona "con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale".

¹ La soluzione qui patrocinata, consentendo di contestare, ove necessario, anche i profili di colpa generica, consente poi di mantenere attuale ed operativa quella giurisprudenza, finora pacifica, secondo cui, in tema di reati colposi, non sussisterebbe la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza di condanna qualora, nel capo di imputazione, siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa ed il giudice abbia affermato la responsabilità dell'imputato per un'ipotesi di colpa diversa da quella specifica contestata, ma rientrante nella colpa generica; ciò in quanto il riferimento alla colpa generica, anche se seguito dall'indicazione di un determinato e specifico profilo di colpa, pone in risalto che la contestazione riguarda la condotta dell'imputato globalmente considerata, sicchè questi è in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione del fatto di cui è chiamato a rispondere, indipendentemente dalla specifica norma che si assume violata [cfr., di recente, tra le tante, Sezione IV, 4 dicembre 2014, Paolini].

Ora, la condotta sanzionata è quella di chi cagioni “per colpa” la morte di una persona.

Risulta evidente, allora, che l’ipotesi aggravata ricomprende espressamente anche la condotta qualificata da colpa generica.

Inoltre, mentre l’aggravante previgente era applicabile a “chiunque” avesse provocato la morte di una persona con violazione delle norme sulla circolazione stradale, ora l’aggravante è applicabile solo al conducente di un “veicolo a motore”. E’ un effetto riduttivo che probabilmente il legislatore neppure ha considerato: nei confronti degli utenti della strada, diversi dal conducente di un veicolo a motore, che avessero provocato l’incidente mortale nella condizioni di grave alterazione di che trattasi, essendo stato abrogato il comma 3 dell’articolo 589 del Cp, potrebbe solo contestarsi l’ipotesi “base” di cui al comma 1 dell’articolo 589 *bis* del Cp.

La configurabilità del dolo eventuale.- La scelta del legislatore è all’evidenza quella di ritenere configurabile un addebito colposo, pur a fronte di un trattamento sanzionatorio molto elevato, nei confronti del responsabile dell’incidente che si sia posto alla guida in condizioni psico-fisiche fortemente alterate.

Ciò però non consente di ritenere ormai completamente superata quella giurisprudenza che, in passato, a fronte di incidenti stradali con esiti mortali provocati da conducenti risultati in condizioni psico-fisiche alterate, per l’abuso di alcol e di droga, aveva avuto occasione di ravvisare finanche l’omicidio volontario, sotto il profilo del dolo eventuale.

E’ evenienza ancora attualmente verificabile.

Ovviamente, non potrebbe contestarsi l’addebito doloso per il solo fatto delle condizioni psico-fisiche alterate.

Infatti, perché possa contestarsi l’omicidio doloso occorrerebbe la rigorosa dimostrazione della sussistenza, nella condotta dell’agente, dei presupposti del “dolo eventuale”, avendo a tal fine riguardo ai preziosi insegnamenti della più recente ed accreditata giurisprudenza di legittimità, che, sul punto, ha ricostruito i presupposti del dolo eventuale e gli elementi distintivi rispetto alla colpa cosciente [cfr. Sezioni unite, 24 aprile 2014, Espenhahn ed altri].

In proposito, si è sostanzialmente affermato che il dolo eventuale ricorre quando l’agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell’evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l’evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi; ricorre, invece, la colpa cosciente quando la volontà dell’agente non è diretta verso l’evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l’evento illecito, si astiene dall’agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo².

² In questa prospettiva, allora, non è concettualmente esclusa la configurabilità dell’addebito a titolo di dolo, attraverso la valorizzazione delle anzidette circostanze fattuali; cfr., per esempio, Sezione I, 26 marzo 2015, El Maharzi, che, in linea con i principi delle Sezioni unite, in una fattispecie in cui il reato di omicidio volontario assistito da dolo eventuale era stato contestato a carico del conducente di un veicolo responsabile di un incidente stradale con esito mortale per un pedone, ha ritenuto motivata la decisione di condanna affermativa della sussistenza del dolo, ove si erano valorizzate plurime circostanze dimostrative del dolo eventuale: la condotta di guida dell’imputato, che sotto l’effetto dell’alcol,

I rapporti con le fattispecie contravvenzionali.- Tornando alla disamina della fattispecie aggravata, risulta evidente che, vertendosi pur sempre in ipotesi di reato colposo, è escluso che possa invocarsi l'applicabilità della disciplina del reato continuato: in ipotesi, tra il reato aggravato *de quo* e le contravvenzioni previste dal codice della strada per la guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti [rispettivamente, articoli 186, comma 2, lettera c) e 187 del codice della strada]³.

Il contenuto della colpa.- E' da notare che la violazione della regola cautelare rappresentata dall'essersi posto alla guida in condizioni pregiudicate non entra necessariamente nel contenuto della colpa qui penalmente sanzionata, nel senso che l'ipotesi incriminatrice pare configurabile anche allorquando l'incidente non risulti essersi verificato in ragione dell'alterazione del conducente, cui questo quindi risulti addebitabile per altri e diversi profili di colpa⁴.

Il riscontro dello stato di alterazione.- In tutta evidenza, l'aggravante speciale *de qua* presuppone, per poter essere riconosciuta, l'accertamento positivo dell'effettivo tasso alcolemico, che deve essere superiore al limite di 1,5 grammi per litro, ovvero dello stato di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti.

Ciò può creare dei problemi di accertamento nel caso di rifiuto a sottoporsi al test alcolemico o a quello volto a verificare l'assunzione di droghe.

E' pur vero che il rifiuto ingiustificato esporrebbe il conducente a responsabilità penale [articoli 186, comma 7, e 187, comma 8, del codice della strada], ma ciò non basterebbe a fondare "probatoriamente" l'illecito aggravato.

Ed allora, si è intervenuti sul disposto degli articoli 224 bis e 359 bis del Cpp, che disciplinano, come è noto, la possibilità per l'autorità giudiziaria di sottoporre il soggetto "coattivamente" al

era fuggito ad alta velocità non rispettando l'alt impostogli da una pattuglia della polizia municipale; la velocità tenuta durante la fuga, superiore del 100%, a quella consentita nel centro abitato; la durata della condotta illegittima tenuta, ossia della fuga; la replica delle violazioni alle regole della circolazione; la fuga dopo l'investimento, senza preoccupazioni per la sorte della vittima; lo scopo della fuga, ravvisato nella volontà di sottrarsi alle conseguenze della guida imprudente e sotto l'effetto dell'alcool; l'apprezzata probabilità di un incidente come quello verificatosi, attestata anche dal precedente tentativo di investimento del personale della polizia che gli aveva intimato di fermarsi per il controllo.

³ L' "unicità del disegno criminoso" tipica del reato continuato (articolo 81, comma 2, del Cp), infatti, non si concilia con i reati colposi, nei quali l'evento non è voluto dall'agente, così che la condotta, questa sì genericamente voluta, non può considerarsi in alcun modo finalizzata. L'unica ipotesi in cui, secondo la giurisprudenza, potrebbe superarsi la inconciliabilità concettuale tra il reato colposo e la continuazione sarebbe quella in cui l'agente abbia posto in essere il reato colposo agendo nonostante la previsione dell'evento: ipotesi nella quale, quindi, sarebbe contestabile la circostanza aggravante di cui all'articolo 61, numero 3, del Cp (cosiddetta colpa con previsione) [cfr. Sezione IV, IV, 2 febbraio 2005, Proc. gen. App. Venezia in proc. Zullato; nonché, Sezione IV, 29 novembre 2006, Proc. gen. App. Trieste in proc. Galluzzo].

⁴ E' peraltro ovvio, secondo le regole generali, che, perché possa formalizzarsi l'addebito [aggravato o meno], a carico del conducente risultato in condizioni alterate, occorre il riscontro della sussistenza del nesso causale tra la condotta e l'evento dannoso derivatone, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o quando risulti parimenti dimostrato che è stato, comunque, determinato esclusivamente da una causa diversa al medesimo non imputabile [per riferimenti, Sezione IV, 24 maggio 2007, parte civile Venticinque in proc. Cammuso].

prelievo di liquidi biologici o ad accertamenti medici. Tali disposizioni sono state estese, per quanto interessa, al reato di omicidio stradale previsto dall'articolo 589 bis del Cp [oltre che al reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime di cui all'articolo 590 bis del Cp].

La disciplina estensiva pare però di presumibile scarsa utilità per quanto riguarda la disciplina della perizia disposta dal giudice [articolo 224 bis del Cpp], anche in ipotesi a seguito di incidente probatorio [cfr. articolo 392, comma 2, del Cpp, che richiama l'articolo 224 bis]: infatti, la tempistica richiesta per l'espletamento di tale attività procedimentale risulta difficilmente compatibile con l'urgenza imposta dall'accertamento sullo stato di alterazione che qui interessa.

Diverso discorso vale per la previsione del prelievo coattivo attribuita all'iniziativa del pubblico ministero dall'articolo 359 bis del Cpp, in particolare laddove la norma, al comma 2, prevede che nei "casi di urgenza" possa procedere coattivamente lo stesso pubblico ministero, onerato solo dal richiedere al giudice per le indagini preliminari, entro quarantotto ore, la convalida del proprio decreto autorizzativo.

Sotto questo profilo, si apprezza anzi la modifica qui introdotta con il nuovo comma 3 bis dell'articolo 359 bis del Cpp, laddove si facoltizza il pubblico ministero a disporre l'accompagnamento coattivo e/o l'esecuzione delle operazioni di prelievo [richiestone dalla polizia giudiziaria operante] anche "oralmente", pur dovendo poi darne conferma per iscritto.

Va piuttosto soffermata l'attenzione sulle attività che possono essere compiute "coattivamente".

La disciplina dei prelievi coattivi, in quanto derogativa dei principi costituzionali di cui all'articolo 13, va interpretata in modo rigoroso e non estensivo.

Ciò significa che la predeterminazione per legge [imposta dall'articolo 13 della Costituzione] dei "modi" con cui può procedersi al prelievo coattivo ["prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale"] non è da ritenersi meramente esemplificativa, bensì tassativa. Onde non sarebbe legittimo imporre il "prelievo ematico" [non ricompreso espressamente tra quelli "autorizzati"], che, pure, in casi del genere, è lo strumento più affidabile per accertare l'alterazione psico-fisica indotta dall'abuso di alcool o di droghe.

Questa è l'unica soluzione interpretativa rispettosa dell'articolo 13 della Costituzione, anche alla luce dei principi dettati dalla fondamentale sentenza della Corte costituzionale 9 luglio 1996 n. 238, laddove si è affermato che il prelievo ematico comporta certamente una restrizione della libertà personale, quando se ne renda necessaria l'"esecuzione coattiva", perché la persona sottoposta all'esame peritale non acconsente spontaneamente al prelievo, ed è una restrizione che non solo interessa la sfera della libertà personale, ma la travalica perché, seppur in minima misura, invade la sfera corporale della persona, pur senza di norma comprometterne, di per sé, l'integrità fisica o la salute (anche psichica), né la sua dignità, in quanto pratica medica di ordinaria amministrazione.

Il prelievo ematico, quindi, non potrebbe essere imposto coattivamente per via giudiziaria, anche se, indubitabilmente, potrebbe essere utilizzato per dimostrare lo stato di alterazione il certificato medico relativo all'accertato tasso di alcool e/o alla presenza di tracce di stupefacenti nel sangue dell'interessato, se e qualora l'analisi del sangue sia stata effettuata dal personale ospedaliero, non a richiesta specifica degli agenti di polizia stradale, ma unicamente per motivi clinici ed a scopo curativo delle lesioni riportate dal predetto nell'incidente stradale in cui questi sia stato coinvolto (cfr., tra le tante, Sezione IV, 17 luglio 2012, Massucco).

Due allora sono le conseguenze che ci sembrano ineludibili.

La prima, è il prelievo ematico non potrebbe essere imposto “coattivamente” neppure attraverso il ricorso allo strumentario di cui al combinato disposto degli articoli 224 bis e 359 bis del Cpp.

La seconda, concerne la disciplina di garanzia nel caso di prelievo ematico sollecitato al di fuori di specifiche ragioni sanitarie: in tal caso, in linea con la giurisprudenza più accreditata, deve ritenersi che, se i sanitari abbiano ritenuto di non sottoporre il conducente a cure mediche ed a prelievo ematico, la richiesta degli organi di polizia giudiziaria di effettuare l'analisi del tasso alcolemico e/o sulla presenza di principi attivi stupefacenti per via ematica presupporrebbe sempre l'avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, in mancanza del quale si configura una nullità a regime intermedio, non più deducibile, secondo le regole generali, [solo] “dopo la deliberazione della sentenza di primo grado”, alla stregua di quanto previsto dall'articolo 180 del Cpp, richiamato dall'articolo 182, comma 2, secondo periodo, del Cpp (di recente, Sezione IV, 23 ottobre 2015, Carminati; in precedenza, autorevolmente, Sezioni unite, 29 gennaio 2015, Proc. gen. App. Venezia in proc. Bianchi).

Le problematiche probatorie connesse all'accertamento dello stato di alterazione.- La disciplina di rigore introdotta non è quindi compiutamente esaustiva con riferimento alla tematica proprio dell'accertamento dello stato di alterazione, non risultando possibile procedere “coattivamente” ad accertamenti ematici, al di fuori delle necessità mediche, anche in presenza di un eventuale intervento dell'autorità giudiziaria.

Sono consentiti coattivamente solo prelievi sui liquidi biologici, rientranti nel paradigma normativo dell'articolo 224 bis del Cpp, richiamato anche dall'articolo 359 bis del Cpp.

Ciò potrebbe porre qualche difficoltà probatoria in ordine alla sussistenza dell'aggravante.

Infatti, questa è costruita dal legislatore non facendo generico richiamo alla condizione di ebbrezza alcolica o allo stato di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di alcool o di sostanze stupefacenti, ma costruendola con esplicito richiamo alla configurabilità dei presupposti delle fattispecie contravvenzionali previste dagli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada.

Occorre cioè la prova, con riguardo all'alterazione derivante da abuso di alcool, del superamento della soglia alcolemica di 1,5 g/l , e con riguardo all'abuso di droghe, dello stato di alterazione psico-fisica provocata dall'assunzione di sostanze stupefacenti.

In entrambe le situazioni è necessario un preciso riscontro di natura tecnica, per la configurabilità delle contravvenzioni e, per quanto interessa, *a fortiori*, per la ravvisabilità dell'aggravante, costruita sul *proprium* delle fattispecie contravvenzionali.

Ne deriva conferma che, per poter configurare l'ipotesi più grave della contravvenzione e, conseguentemente, l'ipotesi aggravata di omicidio stradale, è essenziale per la dimostrazione del superamento della soglia di cui alla lettera c) la presenza di un riscontro di natura tecnica, vuoi rappresentato dall'alcooltest, vuoi da altro accertamento tecnico in grado di quantificare il tasso alcolemico: la relativa mancanza non è efficacemente *aliunde* surrogabile, non bastando l'aspecifica testimonianza degli organi di polizia.

Analoghe considerazioni valgono per la guida sotto in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

La contravvenzione di cui all'articolo 187 del codice della strada, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, in quanto integrata dalla condotta di guida "in stato di alterazione psico-fisica determinato dall'assunzione di sostanze" e non già dalla mera condotta di guida tenuta dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, richiede, ai fini del giudizio di responsabilità, che sia provata non solo la precedente "assunzione" di sostanze stupefacenti, ma anche che l'agente abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione.

Ai fini dell'accertamento del reato è dunque necessario sia un accertamento tecnico-biologico in ordine all'assunzione delle sostanze (necessario perché presuppone conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze), sia che altre circostanze provino la situazione di "alterazione" psico-fisica (ciò che è necessario perché le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicché l'esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento del fatto in stato di alterazione). Mentre però lo stato di alterazione non deve essere necessariamente accertato attraverso l'espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumere l'alterazione dagli accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all'apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato, senza che sia quindi necessario espletare una analisi su campioni di diversi liquidi biologici, il riscontro tecnico sull'assunzione delle sostanze è comunque necessario e non è surrogabile con altri mezzi probatori

In altri termini, se la fattispecie risulta integrata dalla concorrenza di due elementi [l'assunzione della droga e lo stato di alterazione], si tratta di elementi che possono essere dimostrati in modo diverso. Quanto al primo, per espressa indicazione normativa, è necessario l'accertamento sui liquidi biologici del conducente: il disposto del comma 3 dell'articolo 187 del codice della strada, del resto, è in tal senso univoco. Quanto al secondo, invece, trattandosi di un elemento obiettivamente rilevabile, per la dimostrazione possono valere anche indici sintomatici [cfr. Sezione IV, 5 luglio 2013, El Ketani; nonché, Sezione IV, 31 gennaio 2013, Sfregola].

Anche in questo caso, quindi, è essenziale il contributo di una verifica tecnica, per fondare la fattispecie contravvenzionale e, per quanto interessa, l'ipotesi aggravata di che trattasi.

L'aggravante per l'abuso commesso dal "professionista".- È stata ancora introdotta una ulteriore fattispecie aggravata, nel comma 3 del nuovo articolo 589 *bis* del Cp, punita con la stessa pena [da otto a dodici anni di reclusione] dell'omicidio stradale provocato da soggetto in stato in stato di ebbrezza alcolica grave [tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l] o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti, con riferimento al conducente di un veicolo a motore che risulti in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiori a 0,8 g/l, ma non superiore a 1,5 g/l [è l'ipotesi di cui all'articolo 186, comma 2, lettera *b*), del codice della strada], rientrando in specifiche categorie [coloro che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose; conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t; conducenti di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore ad otto; conducenti di autoarticolati e di autosnodati: cfr. articolo 186 *bis*, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del codice della strada].

L'aggravante per il superamento della "prima soglia" di rilevanza penale.- Un' ulteriore aggravante speciale è introdotta nel comma 4 dell'articolo 589 *bis* del Cp, prevedendosi la pena della reclusione da cinque a dieci anni in caso di omicidio stradale commesso da conducente di veicolo a motore che risulti in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma non superiore a 1,5 g/l [è l'ipotesi contravvenzionale di cui all'articolo 186, comma 2, lettera *b*), del codice della strada, che costituisce la prima ipotesi di rilevanza penale dell'abuso di alcool, dopo la depenalizzazione dell'ipotesi di cui alla precedente lettera *a*)].

Le aggravanti connesse alla gravità della violazione delle norme sulla circolazione stradale.- Nel successivo comma 5 dello stesso articolo 589 *bis* del Cp la medesima pena [da cinque a dieci anni di reclusione] è estesa ad ulteriori ipotesi aggravate, qualificate dall'aver il conducente violato talune specifiche, gravi violazioni del codice della strada.

In dettaglio:

- superamento di specifici limiti di velocità (velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h in un centro urbano ovvero superiore di almeno 50 km/h rispetto alla velocità massima consentita su strade extraurbane);
- attraversamento delle intersezioni semaforiche disposte al rosso o circolazione contromano;
- effettuazione di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;
- effettuazione di sorpassi azzardati (sorpasso di altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua);

L'ulteriore aggravamento per le condizioni di irregolarità del soggetto o del veicolo.- La pena prevista per l'omicidio stradale, sia quella per l'ipotesi base che per quelle aggravate, è ulteriormente aumentata se l'autore del reato non ha conseguito la patente o l'ha revocata o sospesa o non ha assicurato il proprio veicolo [articolo 589, comma 6, del Cp].

La diminuzione di pena in caso di responsabilità non esclusiva.- Per converso, la pena è diminuita "fino alla metà" "qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole" [articolo 589, comma 7, del Cp].

La formula della norma autorizza la conclusione che la diminuzione è correlata certamente al contributo colposo della vittima nell'eziologia dell'incidente, ma non esclude che possa estendersi all'ipotesi della cooperazione colposa o del concorso di cause indipendenti, allorché cioè, anche a prescindere dalla colpa della vittima, l'incidente sia riconducibile alla condotta di più conducenti.

Ipotesi aggravate e conseguenze sanzionatorie.- I limiti edittali stabiliti per le ipotesi aggravate [variamente configurati, come si è visto *supra*: cfr. articolo 589 *bis*, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del Cp] consentono comunque l'applicazione della custodia cautelare in carcere (articolo 280, comma 2, del Cpp).

Si tratta di limiti edittali che consentono l'arresto facoltativo in flagranza (articolo 381 del Cpp), peraltro per le ipotesi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 589 *bis* del Cp, è ora previsto l'arresto obbligatorio in flagranza [cfr. la nuova lettera *m-quater* dell'articolo 380, comma 2, del Cpp].

E' inoltre consentito, per tutte le ipotesi aggravate, nella ricorrenza delle altre condizioni di legge (in primo luogo il "fondato pericolo di fuga"), il fermo di indiziato di delitto (articolo 384 del Cpp).

Il concorso formale di reati: omicidio e lesioni plurime.- Nel successivo comma 8 dell'articolo 589 *bis* del Cp si aggiorna la disciplina dell'omicidio e/o lesioni personali colposi plurimi [è il caso in cui il conducente, nel medesimo contesto, provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone], stabilendosi, in deroga, alla disciplina generale contenuta ora nell'articolo 589, comma 3, del Cp, che il limite massimo di pena [ivi previsto in quindici anni] è quello di diciotto anni.

Come è noto, nel caso di eventi mortali e lesivi colposamente cagionati nello stesso contesto fattuale, non si è in presenza di una figura autonoma di reato complesso *ex* articolo 84 del Cp, né di una circostanza aggravante rispetto alla previsione base. Si è invece in presenza di una ipotesi di concorso formale di reati, secondo la previsione dell'articolo 81, comma 1, del Cp, disciplinata solo *quoad poenam*, in generale dall'articolo 589, comma 3, del Cp, e , con riferimento all'omicidio stradale, ora dall'articolo 589 *bis*, comma 8, del Cp⁵.

Le lesioni stradali.- Le modifiche relative all'omicidio stradale sono specularmente introdotte per le lesioni personali stradali.

L'intervento ha riguardato l'articolo 590 bis del Cp, finora dedicato alla disciplina della comparazione delle circostanze, laddove, ora, scorporandola dall'articolo 590 del Cp, è stata invece trasferita, ridisegnandola, la disciplina sanzionatoria delle lesioni personali stradali gravi e gravissime, commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Si noti: l'articolo 590 del Cp rimane, tuttora, come norma base diretta a sanzionare le lesioni stradali non gravi, né gravissime.

Qui, invece, nel nuovo articolo 590 *bis* del Cp, è trasferita la disciplina delle lesioni gravi o gravissime, definibili, ovviamente, secondo le indicazioni normative contenute nell'articolo 583 del Cp.

Peraltro, la costruzione del nuovo articolo 590 *bis* del Cp, operata facendo riferimento alla sola colpa specifica [violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale], suscita le stesse perplessità già spiegate *supra* con riguardo alla nuova disciplina dell'omicidio stradale di cui all'articolo 589 *bis* del Cp. Anche per la fattispecie in esame, la contestabilità della colpa generica può però essere desunta, in via interpretativa, dal riferimento ampio all'avere il soggetto cagionato le lesioni "per colpa".

La procedibilità.- Mentre l'ipotesi di cui all'articolo 590 del Cp, tuttora persistentemente applicabile nei casi di lesioni non gravi, né gravissime, è procedibile a querela di parte, giusta il disposto dell'ultimo comma dello stesso articolo, la nuova fattispecie incriminatrice è procedibile d'ufficio.

⁵ Va ricordato che, poiché i singoli reati conservano la propria autonomia e distinzione, in riferimento a ciascuno di essi vanno applicate le norme di diritto sostanziale e processuale che li concernono, compresa la procedibilità a querela di parte per il reato di lesioni colpose [Sezione IV, 19 marzo 2008, Sow] e compresa altresì la conseguente autonomia del computo della prescrizione per ciascuno dei reati unificati [Sezione IV, 29 ottobre 2008, Pilato ed altri].

La disciplina sanzionatoria.- Il trasferimento nell'articolo 590 *bis* del Cp della disciplina delle lesioni gravi e gravissime provocate con violazione delle norme sulla circolazione stradale non è stato automatico quanto al regime sanzionatorio: rispetto alla disciplina già contenuta nell'articolo 590 del Cp, le sanzioni sono rimaste identiche solo per le lesioni gravissime [da uno a tre anni di reclusione], mentre per le lesioni gravi è stata esclusa la possibilità di applicare la pena alternativa della multa [è prevista solo la pena della reclusione da tre mesi ad un anno].

Sono poi previste aggravanti speciali speculari a quelle introdotte per l'omicidio stradale, correlate allo stato di ebbrezza alcolica grave o di alterazione psico-fisica da abuso di droga del conducente, ovvero alla qualità soggettiva professionale del conducente, ovvero alla commissione da parte del conducente di specifiche gravi violazioni alle norme sulla circolazione stradale [cfr. i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 590 *bis* del Cp]. Si rinvia per il commento alle osservazioni già fatte per le corrispondenti ipotesi previste per l'omicidio stradale.

Qui, merita solo sottolineare che, come già per l'omicidio stradale, le fattispecie aggravate sono configurabili solo a carico del conducente di un "veicolo a motore".

Come per l'omicidio stradale, ancora, è previsto un aumento di pena se l'autore del reato non ha conseguito la patente o l'ha revocata o sospesa o non ha assicurato il proprio veicolo [articolo 590 *bis*, comma 6, del Cp].

Sempre come per l'omicidio stradale, è prevista una diminuzione della pena ["fino alla metà"] "qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole" [articolo 590 *bis*, comma 7, del Cp]. Valgono le stesse considerazioni sviluppate a commento dell'omicidio stradale, in particolare quella che, in ragione della formula letterale della norma, legittima l'estensione della diminuzione anche all'ipotesi di incidente dovuto al contributo di più persone e non necessariamente anche della vittima.

La libertà personale.- L'innalzamento del trattamento sanzionatorio produce effetti anche ai fini della libertà personale.

Per il reato di lesioni colpose stradali gravi o gravissime, aggravato ai sensi dell'articolo 590 *bis*, commi 2, 3, 4 e 5, del Cp è ora previsto l'arresto facoltativo in flagranza [cfr. la nuova lettera *m-quinquies* dell'articolo 381, comma 2, del Cpp].

E' inoltre consentito, per l'ipotesi delle lesioni gravissime aggravate *ex* articolo 590 *bis*, commi 2 e 3, del Cp, nella ricorrenza delle altre condizioni di legge (in primo luogo il "fondato pericolo di fuga"), il fermo di indiziato di delitto (articolo 384 del Cpp).

I limiti edittali stabiliti per le ipotesi aggravate *ex* articolo 590 *bis*, commi 2 e 3, nonché 4 e 5 [per queste ultime solo in caso di lesioni gravissime] consentono l'applicazione delle misure coercitive [articolo 280, comma 1, del Cpp]; per le ipotesi aggravate di cui ai commi 2 e 3, è consentita l'applicazione della custodia cautelare in carcere [articolo 280, comma 2, del Cpp].

Le lesioni plurime.- Nel comma 8 dell'articolo 590 *bis* del Cp, si aggiorna la disciplina delle lesioni personali colpose plurime [ossia il caso in cui il conducente, nel medesimo contesto, provochi lesioni a più persone], stabilendosi, in deroga alla disciplina generale contenuta nell'articolo 590, comma 4, del Cp, che il limite massimo di pena [ivi previsto in cinque anni] è quello di sette anni.

Sul regime giuridico di tale particolare ipotesi di concorso formale, si rinvia ancora una volta a quanto già osservato *supra* in tema di omicidio stradale.

La sottrazione alla competenza del giudice di pace.- Coerentemente con l'intervento sulla disciplina sanzionatoria è stata prevista una modifica della competenza a conoscere della fattispecie delle lesioni stradali.

Già in passato [con il decreto legge n. 92 del 2008, convertito nella legge n. 125 del 2008], nell'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, dedicato alla competenza penale del giudice di pace, si era inserita un'apposita eccezione così da sottrarre a detto giudice il reato di lesioni colpose aggravate ai sensi dell'articolo 590, comma 3, secondo periodo, del Cp [lesioni gravi o gravissime commesse da soggetto in stato di ebbrezza alcolica grave ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti], che era così attribuito al tribunale in composizione monocratica.

Ora, è *tout court* sottratta al giudice di pace, con attribuzione al tribunale in composizione monocratica⁶, la fattispecie delle lesioni personali stradali gravi o gravissime, anche se aggravate, prevista dall'articolo 590 *bis* del Cp⁷.

Quanto detto non esclude però delle lesioni conseguenti ad incidente stradale il giudice di pace possa tuttora occuparsene.

Infatti, il trasferimento della competenza al giudice ordinario ha riguardato le sole lesioni stradali di cui all'articolo 590 *bis* del Cp [gravi e gravissime].

Per il resto, vale tuttora la clausola generale contenuta nell'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 274 del 2000, che attribuisce la competenza al giudice di pace il reato di cui all'articolo 590 del Cp, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione solo delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni.

L'aggravante della fuga.- I nuovi articoli 589 *ter* e 590 *ter* del Cp introducono ulteriori specifiche circostanze aggravanti ad effetto speciale, rispettivamente per i reati di omicidio stradale [articolo 589 *bis* del Cp] e di lesioni personali stradali [articolo 590 *bis* del Cp], nel caso in cui il conducente responsabile si sia dato alla fuga. In tali ipotesi la pena è aumentata "da un

⁶ Adito dal pubblico ministero con citazione diretta a giudizio: cfr. il nuovo articolo 550, comma 2, lettera *e-bis*, del Cpp

⁷ L'esclusione della competenza del giudice di pace è stata realizzata, per implicito, in quanto il nuovo reato di cui all'articolo 590 *bis* del Cp non è stato ricompreso tra quelli indicati nella citata lettera *a*) dell'articolo 4, in tal modo attribuiti espressamente a detto giudice. Piuttosto, si è provveduto ad eliminare, per esigenze di coordinamento sistematico, nel corpo dello stesso articolo 4, comma 1, lettera *a*), l'inciso che escludeva tale competenza per i fatti lesivi gravi e gravissimi commessi da soggetto in stato di ebbrezza alcolica grave ovvero sotto l'effetto di sostanze stupefacenti: inciso a questo punto inutile. Coerentemente con l'attribuzione della competenza del tribunale a giudicare delle lesioni ex articolo 590 *bis* del Cp, è stato poi integrato il disposto dell'articolo 550, comma 2, del Cpp, dedicato ai casi in cui, davanti al tribunale monocratico si procede con "citazione diretta a giudizio", con l'inserimento di una nuova lettera [la *e-bis*] dove appunto si prevede che tale metodica definitiva si applica alle "lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590 *bis* del Cp" [cfr. anche la nota che precede].

terzo a due terzi” e comunque non può essere inferiore a cinque anni [in caso di omicidio] e a tre anni [in caso di lesioni].

Difetta però qualsivoglia coordinamento sistematico con le ipotesi di omissione di soccorso e di fuga in caso di incidente con danno alle persone disciplinate dal codice della strada [articolo 189, commi 6 e 7, del codice della strada], onde ne va ricostruito il rispettivo ambito di operatività⁸.

⁸ Come è noto, il codice della strada prevede e sanziona l'ipotesi criminosa del soggetto che ometta di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone (articolo 189, comma 6), e quella dell'omessa assistenza necessaria alle persone ferite (articolo 189, comma 7). In particolare, il reato di cui all'articolo 189, comma 6, punisce la "fuga" dell'utente della strada il quale, in caso di incidente con danno alle persone comunque ricollegabile al suo comportamento, non ottempera all'obbligo di fermarsi, con conseguente indebito allontanamento dal luogo dell'incidente così da impedire o, comunque, ostacolare l'accertamento della propria identità personale e la ricostruzione delle modalità del sinistro (anche attraverso l'esame delle tracce lasciate sul veicolo e/o dal veicolo). Con la precisazione che, poiché l'obbligo di fermarsi è appunto finalizzato anche (solo) a fornire le proprie generalità, integra il reato in questione anche una sosta breve e momentanea, che non abbia consentito la propria identificazione, né quella del veicolo, dovendo la sosta durare per tutto il tempo necessario all'espletamento delle prime attività di indagine [cfr. Sezione IV, 19 dicembre 2006, Cameletto; nonché, di recente, Sezione IV, 18 settembre 2014, Demoro]. Vale la pena ricordare che l'elemento psicologico del reato di fuga è costituito dal "dolo", trattandosi di delitto: cosicché, l'omissione dell'obbligo di fermarsi dopo un incidente stradale con danno alle persone può essere punita solo se commessa consapevolmente e volontariamente. E' pacifico, in proposito, che il dolo deve investire, ovviamente, non solo l'evento dell'incidente, ma anche il danno alle persone, la cui verifica non costituisce una condizione di punibilità, sostanzialmente imputabile a titolo di responsabilità oggettiva, ma un "elemento costitutivo" del reato, che, come tale, deve essere investito dalla coscienza e volontà del trasgressore [tra le tante, Sezione IV, 16 febbraio 2000, Biscioni]. Non è però necessario che il dolo investa anche, al momento della verifica dell'incidente, il "riscontrato effettivo danno alle persone", che, spesso, non è accertabile immediatamente nella sua effettiva sussistenza e consistenza, e che, semmai, se compiutamente conosciuto e percepito, può dar luogo (anche) alla distinta ipotesi criminosa di cui al comma 7 della stessa norma incriminatrice, la quale, a sua volta, punisce la condotta omissiva del conducente che ometta di prestare l'assistenza occorrente alle persone rimaste ferite nell'incidente.

Per la configurabilità del dolo del reato di cui all'articolo 189, comma 6, è infatti necessario e sufficiente il "dolo eventuale" [per tutte, Sezione IV, 10 dicembre 2009, Roman]. Ciò significa che, rispetto alla verifica del danno alle persone eziologicamente collegato all'incidente, è necessario e sufficiente che, per le modalità di verifica di questo e per le complessive circostanze della vicenda, l'agente si rappresenti la probabilità - o anche la semplice possibilità - che dall'incidente sia derivato un danno alle persone e, accettandone il rischio, ometta di fermarsi.

Non è necessario accertare, così, che l'agente abbia potuto percepire, in concreto, il fatto dell'essersi verificato "con assoluta certezza" un danno per le persone coinvolte nell'incidente, bastando la dimostrazione dell'apprezzamento da parte dell'investitore dell'idoneità dell'incidente ad arrecare tale danno [cfr. Sezione IV, 10 aprile 2006, Marangoni; Sezione IV, 21 novembre 2007, Cortellazzi]. Dimostrazione che, come è ovvio, va ottenuta avendo riguardo alle circostanze fattuali del caso laddove queste, ben percepite dall'agente, siano univocamente indicative di un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone. Il reato di cui all'articolo 189, comma 7, del codice strada, invece, punisce la violazione dell'obbligo di fermarsi e di "prestare assistenza alle persone ferite" da parte dell'utente della strada, in caso di incidente con danno alle persone comunque ricollegabile al suo comportamento. Anche in questo caso il reato è punito a titolo di dolo. E' necessario, quindi, che ogni componente del fatto tipico (segnatamente il danno alle persone e l'esservi persone ferite, necessitanti di assistenza) sia conosciuta e voluta dall'agente. Ma anche in questo caso, come per il delitto di cui al precedente comma 6, *mutatis mutandis*, può bastare il dolo eventuale, che si verifica allorché l'agente, con il proprio comportamento, vale a dire con la fuga pressoché immediata dal luogo dell'incidente, pur in presenza di circostanze obiettive che avrebbero dovuto evidenziare il bisogno di assistenza, consapevolmente rifiuta di accertare la sussistenza degli elementi (ossia, dell'effettività del bisogno dell'investito) in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l'esistenza [per riferimenti, Sezione IV, 13 febbraio 2008, Cudoni; Sezione IV, 5 novembre 2009, Bernardi; Sezione IV, 13 maggio 2011, Lombardi]. Va poi ricordato che i reati di fuga e di omessa assistenza configurano due fattispecie autonome ed indipendenti, anche se ricorrono molti elementi e presupposti comuni. Infatti, i due reati si distinguono tra loro non solo sotto il profilo ontologico, ma soprattutto perché, tendendo alla tutela di diversi interessi, presentano obiettività giuridica distinta: il reato di fuga è imposto per consentire l'identificazione degli utenti coinvolti nell'incidente stradale e favorire la ricostruzione delle modalità di verifica di questo; il reato di omissione di assistenza ha per finalità, invece, quella di garantire la necessaria assistenza alle persone ferite. Da ciò consegue che, proprio in ragione della diversità dei comportamenti omissivi mediante i quali vengono realizzati detti reati, è da escludere tra di essi la configurabilità del concorso formale, mentre, ricorrendone le condizioni, è piuttosto ravvisabile il concorso materiale di reati [cfr. Sezione IV, 15 gennaio 2008, Grosso].

Il coordinamento sistematico.- Pur nell'assenza di adeguato coordinamento normativo, onde evitare un'ingiustificata duplicazione del trattamento sanzionatorio è da ritenere che per i reati di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del Cp le ipotesi aggravate conseguenti alla condotta di fuga, disciplinate, rispettivamente, negli articoli 589 ter e 590 quater del Cp, costituiscano ipotesi speciali, che escludono l'applicabilità [anche] della normativa generale prevista dal codice della strada.

Quest'ultima potrà utilmente contestarsi solo per le ipotesi non ricomprese nel paradigma normativo degli articoli 589 bis e 590 bis del Cp: ergo, in particolare, in tutti i casi di lesioni non gravi, né gravissime.

L'atteggiamento psicologico.- Per la configurabilità delle aggravanti della fuga è necessario il dolo, consistente nella volontà del conducente di allontanarsi dal luogo dell'incidente nella consapevolezza di avere provocato un incidente mortale o produttivo di lesioni gravi o gravissime. E' a tal fine sufficiente, come già per l'ipotesi prevista dal codice della strada, il dolo eventuale, desumibile dalle circostanze dell'incidente e dall'atteggiamento tenuto dal conducente fuggitivo.

La libertà personale.- La speciale disciplina prevista per la "fuga" suscita un'ulteriore riflessione in tema di libertà personale.

Come si è visto, per l'omicidio stradale aggravato ai sensi dei commi 2 e 3 del codice della strada è previsto l'arresto obbligatorio [cfr. articolo 380, comma 2, lettera *m-quater* del Cp], mentre è consentito l'arresto facoltativo non solo per l'ipotesi base di omicidio stradale, stanti i limiti edittali di pena [articolo 589 bis, comma 1, del Cp], ma anche per le lesioni colpose stradali gravi o gravissime aggravate ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 590 bis del Cp [cfr. articolo 381, comma 2, lettera *m-quinqies*, del Cp].

Rispetto a tale disciplina, si è qui intervenuti incisivamente sul disposto del comma 8 dell'articolo 189 del codice della strada, laddove era prevista una disciplina di favore nei confronti del conducente che si fosse fermato e, occorrendo, avesse prestato la doverosa assistenza, mettendosi a disposizione degli organi di polizia giudiziaria: in tale caso, a fronte di un comportamento collaborativo di tal fatta, il conducente non era assoggettabile all'arresto in flagranza.

Come si ricorderà, nel testo licenziato dal Senato, era stato *tout court* abrogato l'intero testo del comma 8 dell'articolo 189, con la conseguenza che il comportamento [di respiscenza, aiuto, collaborazione] del conducente non avrebbe mai avuto alcun rilievo ai fini delle determinazioni della polizia giudiziaria in tema di arresto [a seconda dei casi, obbligatorio o facoltativo].

La scelta finiva con l'escludere alcuna valenza positiva al comportamento "collaborativo" del trasgressore, che si fosse doverosamente fermato e prestato la assistenza possibile.

In realtà, come è parimenti noto, alla Camera si era fatta marcia indietro e la disciplina di favore di cui all'articolo 189, comma 8, è stata mantenuta almeno nel caso delle lesioni personali colpose, prevedendosi che, in tale evenienza, il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non è assoggettabile all'arresto [facoltativo] stabilito per il caso di flagranza.

E' questa la versione definitivamente approvata [con la fiducia posta dal Governo], con la conseguenza che il comportamento resipiscnte e collaborativo del trasgressore non può oggi avere alcun rilievo per "neutralizzare" l'arresto in flagranza previsto in caso di omicidio colposo.

Il computo delle circostanze.- L'articolo 590 *quater* del Cp, riproducendo sostanzialmente il previgente testo dell'articolo 590 *bis* del Cp, ripropone la ivi già prevista disciplina derogatoria rispetto all'articolo 69 del Cp in materia di computo delle circostanze, con riguardo sia all'omicidio stradale che alle lesioni colpose stradali gravi e gravissime.

In sostanza, con l'evidente intenzione di "aggravare" la risposta sanzionatoria per i delitti contro la vita e l'incolumità personale commessi nell'ambito della circolazione stradale, in particolare con accertato abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti, viene riproposta [sulla falsariga di ipotesi già conosciute nell'ordinamento] una disciplina che limita l'ordinario potere valutativo attribuito al giudice, dall'articolo 69 del Cp, ai fini del giudizio di comparazione tra le circostanze, prevedendosi che, quando ricorrano le nuove circostanze aggravanti "di cui agli articoli 589 *bis*, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 589 *ter*, 590 *bis*, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e 590 *ter* del Cp", le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 (fatto commesso dal minore imputabile) e 114 del Cp (contributo di minima importanza del concorrente nel reato; minorazione psichica della persona determinata a cooperare nel reato), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti, e, per espressa previsione normativa, le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

La disciplina della prescrizione .- Solo per esigenze di coordinamento, si giustifica l'intervento di modifica dell'articolo 157, comma 6, del Cp, in tema di prescrizione.

Tale disposizione stabilisce il raddoppio dei termini di prescrizione di taluni reati, tra cui, per quanto interessa, l'omicidio colposo, nelle ipotesi dell'omicidio aggravato dalla violazione della normativa in materia di circolazione stradale e dalla violazione della normativa in materia di infortuni sul lavoro, nell'ipotesi dell'omicidio commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica in relazione al quale sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e nell'ipotesi dell'omicidio e lesioni personali colposi plurimi (ipotesi previste, nel testo originario, dall'articolo 589, comma 2, 3 e 4, del Cp.). Il riferimento, ora, viene riformulato richiamando il *novum* normativo di cui all'articolo 589 *bis* del Cp: onde l'adeguamento formale della disposizione, ora riferita agli articoli 589, commi 2 e 3, e 589 *bis* del Cp.

La disciplina sollecitatoria.- Tra le altre modifiche di coordinamento, risoltesi nell'aggiornamento dei richiami normativi, si segnalano ancora quelle disposizioni che vogliono perseguire la più sollecita definizione dei procedimenti in materia di omicidio e lesioni stradali. E' disposizione di essenziale rilievo per l'Ufficio del pubblico ministero.

Così, il disposto dell'articolo 406, comma 2 *ter*, del Cpp, che, per quanto interessa, non consente più di una proroga dei termini di durata delle indagini relative ai reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi e gravissime [articoli 589 *bis* e 590 *bis* del Cp].

Così, il disposto dell'articolo 416, comma 2 *bis*, del Cpp, in forza del quale, per il reato di omicidio colposo stradale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere

depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari. Mentre, conseguentemente, il disposto dell'articolo 429, comma 3 *bis*, del Cpp, sempre con analoga finalità "sollecitatoria", prescrive che tra la data del decreto di rinvio a giudizio e la data fissata per il giudizio non può intercorrere un termine superiore a sessanta giorni.

Così, sempre nella medesima ottica, stavolta con riferimento al reato di lesioni personali stradali gravi e gravissime, si prevede che il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari [articolo 552, comma 1 *bis*, del Cpp] e che la data di comparazione in udienza deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto di citazione [articolo 552, comma 1 *ter*, del Cpp].

Le pene per le lesioni volontarie. - Sempre in una prospettiva di coordinamento sistematico, viene modificato l'articolo 582 del Cp, aumentando la pena edittale minima per il reato di lesioni personali volontarie, che viene portata a sei mesi di reclusione [in precedenza era di tre mesi di reclusione]. Non è stato toccato il massimo edittale, che resta fissato nella misura di tre anni di reclusione.

E' intervento che sembra spiegarsi con l'esigenza di riequilibrio sanzionatorio, a fronte delle aumentate pene previste per la fattispecie delle lesioni stradali colpose.

Le sanzioni amministrative accessorie. Nella prospettiva di un complessivo aggravamento sanzionatorio, non poteva mancare un intervento sulla disciplina delle sanzioni amministrative accessorie.

Solo a titolo esemplificativo, meritano di essere segnalate le modifiche che hanno riguardato l'articolo 222 del codice della strada, stabilendosi, tra l'altro, che alla condanna o al patteggiamento per i reati di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi e gravissime, consegue la revoca della patente di guida, anche nel caso in cui sia concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. A tal fine, è previsto che il cancelliere del giudice, dopo l'irrevocabilità della sentenza, ne debba trasmettere copia autentica al prefetto per i provvedimenti conseguenti. Vengono poi introdotti limiti temporali rigorosi, prima che l'interessato possa conseguire una nuova patente di guida.

Sono indicazioni, come detto a prima lettura, con finalità squisitamente operativa.

La *sedes* e la finalità del presente intervento esime dal dover affrontare la questione della proporzionalità del trattamento sanzionatorio rispetto ad altre fattispecie dal contenuto sostanzialmente omogeneo.

E' questione che potrà porsi a seguito dell'esperienza pratica, avendo riguardo ai principi costituzionali ed alle pronunce della Corte costituzionale [di recente, per tutte, sentenza 9 ottobre 2015 n. 198, ove ulteriori richiami].

Ringrazio per l'attenzione.

Trento 29 marzo 2016.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Giuseppe Amato

